

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società per azioni con la denominazione di "S.I.I. S.p.A. - Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese" (siglabile "S.I.I. - S.p.A.").

ART. 2 - OGGETTO

La società opera prioritariamente nella gestione del servizio idrico integrato, costituito dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, da quelli di fognatura e di depurazione, conformemente a quanto previsto dalle Leggi n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà altresì operare in servizi ad essi affini o complementari, tra cui l'approvvigionamento idrico dei Comuni e di altre realtà pubbliche e private

Nell'espletamento dello scopo sociale essa potrà quindi, in particolare:

1. realizzare e gestire le opere necessarie per la captazione, l'adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua per usi civili, industriali e zootecnici;
2. gestire opere già esistenti o realizzate da terzi, provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le norme emanate dalle autorità competenti nello specifico settore;
3. realizzare e gestire reti o collettori fognari ed i relativi impianti di depurazione secondo quanto previsto dalle leggi di settore e dalle direttive delle autorità competenti;

La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altri enti, anche societari, aventi scopi affini, complementari o strategicamente utili, sia che le stesse comportino una responsabilità limitata sia che le stesse comportino una responsabilità illimitata.

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART. 3 - SEDE

La società ha sede legale ed amministrativa in Vercelli. Lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune di Vercelli è di competenza dell'organo amministrativo, così come l'istituzione di nuove sedi secondarie ovvero la soppressione e lo spostamento di quelle già esistenti all'interno del Comune di Vercelli.

E' inoltre attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la decisione di trasferire la sede legale e le sedi secondarie al di fuori del Comune di Vercelli, ma all'interno del territorio nazionale.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Al momento della scadenza del periodo di durata, l'assemblea dei soci potrà procedere ad una proroga della stessa, deliberando con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In tale caso non spetta ai soci il diritto di recedere.

ART. 5 - SOCI

Alla società possono partecipare le Amministrazioni Comunali interessate dalla gestione del servizio idrico integrato o di segmenti di esso nonché quelle che fruiscono dell'approvvigionamento all'ingrosso, così pure gli altri enti locali, istituti, società di strutture pubbliche e similari, o altri enti interessati per territorio.

Possono inoltre aderire società aventi oggetto simile o loro organizzazioni territoriali o di categoria o consorzi da esse stesse costituiti.

E' fatta salva la facoltà dell'assemblea degli azionisti di collocare nelle forme previste dalla legge pacchetti azionari di minoranza tra il pubblico attraverso idonee offerte pubbliche di vendita.

ART. 6 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 130.569,40 (centotrentamilacinquecentosessantanove virgola quaranta) ed è suddiviso in numero 251.095 (duecentocinquantunomilanovantacinque) azioni, tutte nominative, del valore nominale di Euro 0,52= (zero virgola cinquantadue) ciascuna sottoscritte dagli enti, società e privati di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il capitale sociale potrà essere elevato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci anche mediante emissione di azioni di categorie aventi diritti diversi dalle azioni ordinarie a sensi di legge.

In caso di aumento del capitale, sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diversa disposizione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile.

L'aumento di capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

ART. 8 - AZIONI

Le azioni sono indivisibili nominative e liberamente trasferibili secondo le modalità in appresso indicate e con osservanza di quanto previsto dall'art. 5.

E' riservato agli azionisti il diritto di prelazione sulle azioni che un socio intendesse alienare, in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

In caso di vendita (della proprietà o di diritti reali di godimento) le azioni dovranno essere offerte in prelazione agli altri azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie, secondo la procedura di seguito descritta.

L'azionista che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione agli altri azionisti, inviando al Presidente del Consiglio di Amministrazione lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui venga esplicitato l'offerente, il numero di azioni da cedere, il prezzo pattuito, le condizioni di alienazione, i termini di pagamento e il nominativo dell'acquirente prescelto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà ad informare gli altri azionisti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta da parte dell'azionista venditore.

Gli azionisti destinatari del diritto di prelazione dovranno comunicare (per iscritto con raccomandata) all'offerente entro trenta giorni (termine perentorio) dal ricevimento della lettera raccomandata di offerta, se intendono esercitare o meno il diritto, specificando che intendono acquistare le azioni offerte in proporzione al diritto loro spettante (comprensivo dell'eventuale accrescimento).

Scaduto tale termine senza risposta, si intenderà che vi abbiano rinunciato senza possibilità di prova contraria. In caso di rinuncia espressa o tacita all'esercizio della prelazione da parte di un azionista, si accrescerà proporzionalmente il diritto per gli altri soci.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri azionisti, il socio cedente potrà vendere le azioni ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta inviata e a parità di condizioni e al nominativo indicato e purché la vendita sia conclusa e trascritta nel libro dei soci entro centoventi giorni a partire dall'ultimo giorno utile per l'esercizio della prelazione da parte degli altri soci.

Ogni trasferimento posto in essere in violazione di quanto sopra, comporterà, il divieto per l'Organo Amministrativo di trascrivere nel libro dei soci il nome dei cessionario.

ART. 9 - OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La società, nei termini di legge, può emettere obbligazioni nominative e/o al portatore nei modi di legge, sia convertibili sia non convertibili.

L'emissione delle obbligazioni non convertibili è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, deve risultare da un verbale redatto da un Notaio e deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile.

Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano gli articoli 2411 e 2412 del Codice Civile.

La Società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi a fronte dell'apporto da parte di soci o di terzi di danaro,

beni materiali o immateriali, o anche di opere o servizi. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria.

Gli strumenti così emessi sono trasferibili, ad eccezione di quelli emessi a fronte della prestazione di opere e servizi; in caso di trasferimento l'acquirente subentra nei diritti e nei doveri dell'alienante.

Essi sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

In nessun caso spetta ai portatori degli strumenti finanziari così emessi il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci.

ART. 10 - FINANZIAMENTI

Alle esigenze finanziarie della società potranno provvedere i soci mediante versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi nei limiti di legge.

ART. 11 - PATRIMONI VINCOLATI

Con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti la Società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.

Il patrimonio destinato è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge.

La Società può altresì stipulare contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare prevedendo che al parziale o totale rimborso del finanziamento siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

La disciplina di tali contratti è quella dell'art. 2447 decies del Codice Civile.

ART. 12 - ASSEMBLEA

L'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria. Delibera sulle materie indicate agli articoli 2364 e 2365, con esclusione del trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative e la diminuzione del capitale in caso di recesso del socio, poiché tali deliberazioni sono attribuite al consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche assenti, dissenzienti o astenuti, fermo restando il diritto di recesso di cui all'art. 2347 del Codice Civile.

ART. 13 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno il giorno precedente lo svolgimento della stessa. Gli stessi dovranno avere altresì depositato entro tale termine, presso la sede sociale, le proprie azioni.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2372.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dagli Amministratori, presso la sede sociale o in qualsiasi altra località, nell'ambito del territorio nazionale, che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata almeno un volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze del servizio relative alla struttura ed all'oggetto della società, si applica il maggior termine di 180 giorni.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono inoltre convocate ogni qual volta che gli amministratori lo ritengano opportuno o in tutti i casi richiamati a norma di legge.

L'avviso di convocazione - che deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e le materie da trattare, nonché eventualmente la data di seconda convocazione - è pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea sul quotidiano "La Stampa", oppure inviato tramite raccomandata postale attestante l'avvenuto ricevimento da parte dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

ART. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza delle azioni rappresentate, ed è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di soci che rappresentino almeno metà del capitale sociale. L'Assemblea, in seconda convocazione, deve venire eventualmente convocata entro trenta giorni successivi alla prima adunanza, con lo stesso ordine del giorno, e delibera a maggioranza delle quote rappresentate qualunque sia la parte di capitale intervenuta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i cinque noni del capitale sociale.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare convocazione dell'assemblea, tuttavia le stesse non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Le stesse regole valgono per le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astensione per conflitto di interessi.

Delle deliberazioni dell'assemblea si fa constare tramite verbale redatto dal segretario e da questi firmato unitamente al Presidente. Per le assemblee straordinarie le funzioni di segretario vengono svolte da un Notaio. L'identità dei presenti, il capitale da ciascuno rappresentato, ed il loro voto (favorevole o contrario) nonché l'eventuale astensione, devono risultare dal verbale, anche tramite opportuni prospetti allegati. Il verbale deve essere redatto senza ritardi e, comunque, nei termini di deposito e/o pubblicazione.

ART. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona che sia stata designata dal Consiglio stesso.

Il Presidente designa il segretario, che può essere scelto anche tra non azionisti e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli tra gli azionisti o i rappresentanti degli stessi.

Spetta al presidente dell'assemblea regolare la disciplina della discussione e regolamentare il modo della votazione.

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, secondo la determinazione fatta dall'assemblea ordinaria. I consiglieri possono essere anche non soci.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea per un periodo di tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata alle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

La nomina degli amministratori avverrà con la seguente procedura.

- ogni azionista potrà presentare una lista di uno o più candidati (al massimo tanti quanti sono quelli da nominare), contraddistinti da numeri crescenti;
- la stessa lista può essere presentata anche da più di un'azionista, in questo caso ciascuno risulta essere promotore della lista medesima;
- i promotori di ogni lista devono presentare la stessa alla Società tramite raccomandata A.R. da cui si possa desumere l'avvenuto ricevimento entro il termine perentorio delle ore 12:00 del terzo giorno antecedente la data dell'assemblea ove all'ordine del giorno sia prevista la nomina degli amministratori;
- ogni candidato potrà partecipare ad un'unica lista.
- ogni azionista potrà votare per una sola lista;
- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre sino al numero pari a quello dei consiglieri da nominare;
- i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- risulteranno eletti, fatto salvo quanto indicato successivamente, i candidati che, considerate tutte le liste congiuntamente, avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri è riservata a candidati delle persone giuridiche pubbliche o di interesse pubblico, pur se di diritto privato. Qualora, pertanto, con l'applicazione della suddetta procedura non si giungesse a tale risultato, si provvederà a sostituire il candidato risultante eletto con il quoziente minore e non indicato dai soci di cui sopra, con il primo dei non eletti avente viceversa il requisito richiesto, e così via.

La revoca di tali amministratori può essere disposta solo dalle persone giuridiche pubbliche che hanno provveduto ad indicarle. In tali casi, qualora la lista sia stata presentata da più di un soggetto, la revoca è disposta solo con l'accordo della maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai soci proponenti.

Gli amministratori cessano dal loro incarico per scadenza del termine, dimissioni, revoca o decadenza. Si applicano in questi casi le norme previste dalla legge in vigore.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno trimestralmente, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza degli intervenuti.

Ad esso spettano tutti i compiti relativi alla gestione della società, sia essi di ordinaria o straordinaria amministrazione, nonché la deliberazione avente ad oggetto il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale, l'istituzione di nuove sedi secondarie ovvero la soppressione e lo spostamento di quelle già esistenti all'interno del Comune di Vercelli. Per la regolare costituzione del consiglio di amministrazione, nonché per la validità delle sue deliberazioni si rinvia a quanto previsto dall'articolo 2388 del Codice Civile.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale della Società che, pur senza diritto di voto, ha diritto di far risultare le proprie dichiarazioni dal verbale.

Delle sedute del Consiglio il Segretario redige verbale da cui emergano le presenze, gli interventi ed il deliberato.

Il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario, viene di norma approvato nella seduta immediatamente successiva oppure al termine della seduta medesima, nei casi di urgenza od opportunità.

ART. 19 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI E RAPPRESENTANZA

Il Consiglio o l'assemblea, ove questi non vi abbia provveduto, nomina, tra i suoi componenti, il Presidente. Può inoltre nominare uno o più Vicepresidenti che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;

- coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione;
- provvede affinché i consiglieri dispongano tempestivamente, su richiesta, delle informazioni necessarie relativamente alle materie iscritte all'ordine del giorno;

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione - ed ai Vice Presidente in caso di sua assenza od impedimento - spetta la rappresentanza della Società.

ART. 20 - COMPENSI AMMINISTRATORI

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso, stabilito dall'assemblea degli azionisti, con deliberazione da ritenersi valida fino ad espressa revoca.

Per il Presidente del Consiglio di amministrazione l'assemblea potrà prevedere compensi specifici in ragione del proprio ufficio. Tali compensi si estendono ai Vice Presidenti solo nei casi in cui l'assenza o l'impedimento del Presidente ne impediscano l'esercizio delle funzioni con continuità.

ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale successivo a quello della nomina.

ART. 22 - FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale svolge le seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento;
- esercita il controllo contabile, così come disciplinato dall'articolo 2409-ter del Codice Civile;

I suoi doveri ed i suoi poteri sono regolati dalla legge, cui pertanto si rinvia.

ART. 23 - COMPENSI SINDACI

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 24 - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio nomina il Direttore Generale scelto tra soggetti di comprovata esperienza nelle specifiche materie dell'oggetto sociale, delega al medesimo, eventualmente, i poteri di rappresentanza e ne determina il compenso.

Il Direttore Generale ha il compito di dirigere l'azienda e di dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, agli indirizzi di gestione fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è il capo gerarchico del personale, per il quale stabilisce funzioni e compensi, nei confronti del quale riveste il ruolo datoriale in materia di tutela e salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART. 25 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige, secondo le norme di legge, il bilancio che va presentato ai soci entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze del servizio relative alla struttura ed all'oggetto della società, si applica il maggior termine di 180 giorni.

ART. 26 - RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE DI ESERCIZIO

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota del 5% (cinque per cento) da accantonare a riserva legale finché il fondo di riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ed un'ulteriore quota del 15% (quindici per cento) da destinare a riserva statutaria per il rinnovamento impianti, resteranno nella libera disponibilità degli azionisti per l'accantonamento a ulteriori riserve o per la distribuzione.

Per quanto attiene alla sistemazione delle perdite l'assemblea degli azionisti delibererà le modalità da seguire per la copertura delle stesse, fatta salva in ogni caso l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile.

ART. 27 - RECESSO DEL SOCIO

I soci hanno diritto di recedere dalla Società solo nei seguenti casi:

- cambiamento dell'oggetto sociale, qualora esso provochi un mutamento significativo dell'attività della Società;
- trasformazione della società;
- trasferimento della sede sociale all'estero;
- revoca dello stato di liquidazione;
- modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- modificazioni dello statuto riguardanti i diritti di voto o di partecipazione.

Il valore dell'azione nei casi di recesso, verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, entro giorni 15 dalla data di Assemblea che legittima il recesso, tenendo conto:

- della consistenza patrimoniale della Società;
- delle sue prospettive reddituali;
- dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

ART. 28 - LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, gli Amministratori devono accertare la causa stessa e convocare l'assemblea dei soci, affinché deliberi sulla procedura di liquidazione e sulla nomina dei liquidatori, conformemente a quanto previsto dal Codice Civile a cui si rinvia.

ART. 29 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci e la Società o tra i soci stessi nonché per le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o instaurate contro di loro sono devolute ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Vercelli su istanza della parte più diligente.

ART. 30 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nello statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle leggi speciali in materia.

Vercelli, 23 giugno 2012.

All'originale firmato:

CARLO GOIO

VINCENZO MINIERI notaio (sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.

Vercelli, 3 luglio 2012.

VINCENZO MINIERI notaio.